



UNICAMILLUS

Regolamento per il
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato
ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240/2010

A seguito modifiche del Comitato Organizzatore del 22 giugno 2021

**Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato
ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240/2010 dell'Università
SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES (UniCamillus)
Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato
ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240/2010 dell'Università
SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES (UniCamillus)**

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di reclutamento per ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 2 - Natura del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università UniCamillus (di seguito Università) e il ricercatore è di tipo subordinato a tempo determinato. Il contratto con il ricercatore, di diritto privato, è stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, previdenziale, assistenziale e assicurativo.

Art.3 – Tipologie di contratti

1. I contratti di cui al precedente art.2 possono essere stipulati secondo una delle seguenti tipologie:

- a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte.
- b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lett. a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

2. I contratti di cui al comma precedente possono essere a tempo pieno oppure a tempo definito. L'impegno annuo complessivo per l'attività di didattica frontale, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è di 350 ore annue per il regime a tempo pieno e di 200 ore annue per il tempo definito.

Art.4 - Attivazione della procedura

1. Nei limiti dei posti previsti dal piano strategico, i Consigli di facoltà dipartimentale, valutati i fabbisogni didattici, di ricerca e di servizio agli studenti, potranno proporre al Consiglio di amministrazione, attraverso il Rettore, bandi per incarichi di ricercatore a tempo determinato da attribuire mediante contratto di diritto privato di lavoro subordinato da coprire mediante procedure di selezione.

2. In via transitoria e sino a quando non saranno istituiti i Consigli di facoltà dipartimentali, il Consiglio di amministrazione può procedere direttamente all'indizione delle procedure di cui al presente regolamento, anche al fine di raggiungere gli standard minimi di docenza previsti dalla normativa.

Art. 5 - Bando di selezione

1. Il bando deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Università, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (G.U.R.I.) - IV Serie Speciale e sul sito del Ministero e dell'Unione europea.

Il bando deve riportare:

- a) la tipologia di contratto che si intende affidare tra quelli espressamente previsti all'art. 24 comma 3 lett. a) e b) della Legge 240/2010;
- b) la Facoltà dipartimentale di appartenenza nella quale il ricercatore sarà chiamato a svolgere la sua attività;
- c) il settore concorsuale, con l'indicazione eventuale di uno o più settori scientifico-disciplinari del profilo richiesto;
- d) i requisiti, il termine di scadenza e le modalità di trasmissione per la presentazione delle domande e, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;
- e) la tipologia dell'impegno didattico richiesto, individuato nel regime a tempo pieno o tempo parziale;
- f) l'eventuale indicazione dello specifico progetto o programma di ricerca, nonché la durata dello stesso;

- g) l'eventuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, nonché la lingua in cui effettuare tale prova;
- h) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale.

Art. 6 - Requisiti per la presentazione delle domande

1. Possono presentare domanda di partecipazione per i contratti sia di tipologia a), sia di tipologia b) dell'art.24 comma 3 della Legge 240/2010, i soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero ovvero per i settori interessati, in possesso del diploma di specializzazione medica;
2. Fermo restando quanto previsto al comma precedente possono presentare domanda di partecipazione per i contratti di tipologia b) dell'art.24 comma 3 della Legge 240/2010, i soggetti che abbiano usufruito dei contratti di cui alla lett. a) dell'art.24 comma 3 della Legge 240/2010 ovvero che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di prima o seconda fascia di cui all'art. 16 della Legge 240/2010 ovvero che abbiano usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51 comma 6 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 o di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri ovvero che siano in possesso del titolo di specializzazione medica.
3. Non possono presentare domanda di partecipazione:
 - a) i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di I o di II fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;
 - b) coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge n. 240/2010 presso l'Università o anche presso altre Università statali, non statali o telematiche, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge n. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista per il contratto oggetto della selezione cui intendono partecipare, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;
 - c) coloro che abbiano rapporto di coniugio ovvero un grado di parentela o di affinità fino al 4° grado incluso con un professore appartenente alla Facoltà Dipartimentale che richiede il posto, con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione.
4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alle selezioni.
5. L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può essere disposta in ogni momento con Disposizione motivata del Rettore e successivamente notificata all'interessato.

Art. 7- Termini e modalità di presentazione delle domande.

1. Le domande di partecipazione alla procedura pubblica di selezione di cui al presente regolamento, dovranno essere inoltrate al Rettore. Modalità e tempistiche per la presentazione della domanda sono stabilite nell'apposito bando. I termini utili per la presentazione delle domande non devono essere inferiori a 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso relativo al bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale. Il Consiglio di Amministrazione può abbreviare tale termine in caso di urgenza.

Art. 8 - Commissione giudicatrice

1. Per lo svolgimento della selezione è nominata con apposito decreto rettorale, reso pubblico sul sito dell'Università, una Commissione giudicatrice, composta da tre professori ordinari o associati, di cui almeno uno appartenente al settore concorsuale o al/ai settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto del bando. I componenti della Commissione sono scelti tra tutti i professori ordinari e associati in servizio presso Atenei

italiani o esteri. I componenti della commissione afferenti ad Atenei esteri devono ricoprire una posizione equipollente alla prima o alla seconda fascia.

Art. 9 Modalità di svolgimento della selezione

1. La Commissione nella seduta preliminare deve stabilire criteri e parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni.
2. La valutazione dei candidati a cura della Commissione di cui al precedente articolo 8 prevede una fase preliminare, a conclusione della quale la Commissione esprime, per ciascun candidato, un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica ivi compresa la tesi di dottorato.
3. La selezione avviene sulla base dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica prodotta dai candidati. Il bando può prevedere un numero massimo, comunque non inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare e che devono essere disponibili, su richiesta della Commissione di valutazione, anche in lingua inglese.
4. I candidati risultati comparativamente più meritevoli, a seguito della valutazione preliminare di cui al comma 2 - in un numero compreso tra il 10 e il 20 per cento delle domande di ammissione alla selezione e, comunque, non inferiore a sei unità - sono ammessi alla selezione. I candidati sono tutti ammessi alla selezione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
5. La selezione si svolge mediante discussione pubblica davanti alla Commissione giudicatrice dei titoli e della produzione scientifica e comprende l'eventuale accertamento di una lingua straniera. A seguito della discussione la Commissione attribuisce un punteggio in base ai criteri stabiliti secondo il comma 1 del presente articolo.
6. Al termine della selezione, sulla base del punteggio assegnato a ciascun candidato, la Commissione redige una graduatoria di merito e dichiara vincitore il candidato che ha raggiunto il punteggio più alto.
7. Dei lavori della Commissione vengono redatti appositi verbali. La commissione può avvalersi di strumenti di lavoro telematico. I lavori della Commissione devono concludersi entro tre mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'atto di nomina della Commissione sul sito dell'Università. E' possibile ridurre ovvero aumentare tale termine in caso di necessità.

Art. 10 - Chiamata

1. La chiamata del candidato vincitore viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione e deve indicare la data di validità entro la quale il vincitore dovrà comunicarne l'accettazione.
2. Qualora il vincitore non accetti è possibile procedere alla chiamata del candidato successivo secondo la graduatoria di merito.

Art. 11- Stipula del contratto

1. Al vincitore è proposto un contratto ex art. 24, L. 240/2010, di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato della durata massima di tre anni prorogabili per soli due anni, nel caso di assunzione di "ricercatore di tipo A" del presente regolamento, ovvero della durata massima di tre anni non rinnovabili nel caso di contratto di "ricercatore di tipo B" del presente regolamento, per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e servizi agli studenti.
2. Al fine della stipula del contratto di cui al comma precedente, il vincitore deve presentare la documentazione prevista dal bando e dalle disposizioni vigenti.
3. Il contratto deve contenere le seguenti indicazioni:
 - la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
 - il regime d'impegno a tempo pieno ovvero definito;
 - il trattamento economico, previdenziale e assicurativo secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;

- la struttura di afferenza e i relativi compiti;
- il settore scientifico-disciplinare di riferimento;
- la sede di svolgimento delle attività.

Art. 12 - Incompatibilità

1. Il rapporto contrattuale disciplinato dal presente regolamento è incompatibile con:
 - qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
 - la titolarità di assegni di ricerca anche presso altri atenei;
 - le borse di dottorato e post-dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi.
2. Nel caso in cui il concorrente ricopra eventuali altri uffici o incarichi deve allegare una dichiarazione nella quale sia specificato il tipo di attività svolta. Eventuali incarichi retribuiti esterni potranno essere svolti solo previa autorizzazione degli Organi Accademici dell'Università e a condizione di compatibilità con il regime di impegno.

Art. 13 - Disposizioni transitorie e finali

1. Nella fase transitoria prevista nello Statuto le funzioni del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Comitato tecnico organizzatore.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia allo Statuto dell'Ateneo e alle Disposizioni legislative vigenti.
3. Ai fini giuridici ed interpretativi del presente Regolamento fa fede il testo approvato dal Consiglio di Amministrazione e depositato presso gli uffici della Segreteria didattica e redatto in lingua italiana di cui è possibile ottenere copia conforme.